

STATUTO

MANILU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTINA FRANCA TA VIA ORONZO
DE MITA 76

Numero REA: TA - 200740

Codice fiscale: 03217190739

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Viene costituita tra i comparenti una società cooperativa so-	
	ciale a mutualità prevalente retta e disciplinata dal seguen-	
	te statuto, contenente le norme relative al funzionamento	
	della società:	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre	
	1991, n. 381, e successive modificazioni, la società coopera-	
	tiva denominata "Manilù società cooperativa sociale".	
	ART. 2 - La cooperativa ha sede in Martina Franca.	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere succursali, filiali, agenzie, unità locali, depositi e	
	rappresentanze in Italia ed all'estero, nonché di modificare	
	l'indirizzo della società cooperativa nello stesso comune.	
	Spetta, invece, all'Assemblea dei soci deliberare la istitu-	
	zione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in al-	
	tro comune.	
	ART. 3 - Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei	
	sindaci, se nominati, per ogni rapporto con la società o tra	
	di essi, è quello risultante dal libro dei soci.	
	ART. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 (tren-	
	tuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).	
	La società potrà essere prorogata nella sua durata o antici-	
	patamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	SCOPO - OGGETTO	

	ART. 5 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità, senza fini di lucro o speculazione, ed ha	
	lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-	
	ni attraverso lo svolgimento dell'attività di gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi, disciplinati dai regola-	
	menti, dai piani, dai programmi regionali in materia di in-	
	terventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.	
	Tali attività si estrinsecheranno attraverso:	
	- asili nido, scuole materne, centri di soggiorno, di ricrea-	
	zione, animazione, socializzazione per l'infanzia e per sog-	
	getti svantaggiati;	
	- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza,	
	per gli anziani, per i dimessi da ospedali psichiatrici e	
	per soggetti svantaggiati in genere;	
	- azioni a sostegno della famiglia, garantendo in particolar	
	modo ai soggetti svantaggiati, ove possibile, la permanenza	
	o il rientro nel proprio ambito familiare e sociale;	
	- la gestione di centri sociali per la prevenzione e la cura	
	delle tossicodipendenze e dell'alcolismo;	
	- attività paramediche che non siano specificamente riserva-	
	te alle categorie competenti;	
	- attività rivolte alla prevenzione, socializzazione ed inte-	
	grazione di soggetti generalmente emarginati;	
	- attività e servizi di riabilitazione;	

	- la gestione di centri diurni e notturni di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- la gestione di centri diurni, comunità e case famiglie per	
	minori;	
	- la gestione di centri polivalenti socio-assistenziali diur-	
	ni e residenziali finalizzati all'accoglienza di persone af-	
	fette da malattia di Alzheimer, da demenze e/o altre forme	
	di malattie neurovegetative, disabili, minori e adulti con	
	problematiche psichiatriche;	
	- attività sanitarie, sociali e assistenziali a carattere do-	
	miliare per il sostegno di persone in difficoltà;	
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettua-	
	ti tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre	
	strutture di accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole	
	e più disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle per-	
	sone in stato di bisogno;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio	
	appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pub-	
	blici o privati;	
	- la gestione di residenze sanitarie per anziani (R.S.A.),	
	case di cura protette ed ogni altra forma residenziale sani-	
	taria, assistenziale e riabilitativa pubblica e privata in	

	proprio o per conto terzi, nonchè i relativi servizi assi-	
	stenziali, alberghieri e generali;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficien-	
	ti e non;	
	- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carat-	
	tere animativo e finalizzati al miglioramento della qualità	
	della vita;	
	- incontri, dibattiti, corsi di studio, corsi di formazione	
	professionali, convegni, stages, produzione e diffusione di	
	pubblicazioni, libri, riviste e quant'altro utile alla valo-	
	rizzazione della persona umana;	
	- la gestione di centri socio-educativi di promozione delle	
	attività sportive dilettantistiche a favore degli anziani,	
	dei minori, ed in particolare dei minori a rischio di gravi	
	fenomeni sociali, quali la dispersione scolastica ed il disa-	
	gio giovanile, e comunque atti a prevenire forme di disagio.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi, nel rispetto delle	
	norme legislative e regolamentari emanate ed emanande in ma-	
	teria delle cosiddette attività protette.	
	Per l'espletamento di eventuali attività protette, la so-	
	cietà potrà avvalersi di professionisti, esperti, tecnici e	
	consulenti, anche non soci, muniti di personale abilitazione	

	all'esercizio dell'attività protetta. La società potrà svol-	
	gere la propria attività anche nei confronti di terzi.	
	La società si propone, altresì, di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la	
	cooperativa potrà aderire ad altri organismi societari che	
	si propongono iniziative di attività mutualistiche nei setto-	
	ri in cui opera la cooperativa.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà	
	porre in essere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare,	
	commerciale, ipotecaria, necessaria per il conseguimento del-	
	lo scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazio-	
	ni sotto qualsiasi forma in altre imprese, società o Enti -	
	ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale ed esclu-	
	so il fine di collocamento presso terzi e sempre nel rispet-	
	to delle norme vigenti in tema di intermediazione finanzia-	
	ria - e costituire consorzi o società consortili con oggetto	
	uguale, affine o complementare al proprio, e potrà compiere	
	qualsiasi altra operazione ritenuta dall'organo amministrati-	
	vo necessaria e comunque utile per il conseguimento dello	
	scopo sociale.	
	E' possibile per la società l'acquisizione tra i soci di fon-	
	di con l'obbligo di rimborso nei limiti e con i criteri sta-	
	biliti dal C.I.C.R., ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legi-	
	slativo dell'1 settembre 1993, n. 385, ove applicabile.	
	SOCI	

	ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà esse-	
	re inferiore a quello stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi come soci i cittadini che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età, che per la loro professio-	
	ne, arte, mestiere o attitudine personale possono effettiva-	
	mente partecipare in modo diretto alla gestione ed ai concre-	
	ti lavori della cooperativa.	
	Possono, altresì, essere ammessi come soci elementi tecnici	
	ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa. Possono essere soci anche	
	enti, associazioni e persone giuridiche.	
	La Cooperativa dovrà assumere o commissionare lavori specifi-	
	ci esclusivamente ai soci, salvo che fra costoro manchino e-	
	lementi in possesso delle specifiche capacità tecniche ri-	
	chieste dalla natura del lavoro particolare, nel qual caso	
	potrà rivolgersi anche a non soci.	
	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, è ammessa la	
	presenza di soci volontari che prestino la loro attività gra-	
	tuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro soci ed il loro numero non può superare la metà del nume-	
	ro complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	

	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	
	fessionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimbor-	
	so delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	I soci volontari hanno gli stessi diritti e gli stessi obbli-	
	ghi previsti dallo statuto per i soci cooperatori.	
	ART. 7 - Chi intende essere ammesso come socio deve presenta-	
	re all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà conte-	
	nere se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita e cittadinanza;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	la quale non dovrà comunque essere inferiore ad euro 500,00	
	(euro cinquecento), nè superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	

	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisi-	
	che, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti in-	
	formazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente	

	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	ART. 8 - Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della	
	quota, una somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi	
	per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea in sede di ap-	
	provazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministra-	
	tivo, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal-	
	l'ultimo bilancio approvato.	
	ART. 9 - Il socio che non esegue in tutto o in parte il paga-	
	mento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da	
	parte degli amministratori, essere escluso dalla società.	
	ART. 10 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contempora-	
	neamente ad altre cooperative o società che perseguano iden-	
	tici scopi sociali ed esplichino attività concorrenti,	
	nonchè di prestare lavoro subordinato a favore dei terzi e-	
	sercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello	
	della cooperativa. Non possono in ogni caso divenire soci	
	quanti esercitano in proprio imprese identiche od affini con	
	quella della cooperativa.	
	ESCLUSIONE - RECESSO	
	ART. 11 - Il socio può essere escluso con decisione dell'Or-	
	gano amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge:	

	a) nei casi previsti ai precedenti articoli 9 e 10;	
	b) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perso i requisiti per l'ammissione;	
	c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni prese dagli organi sociali;	
	d) non adempie puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	ART. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o dello statuto, legittimino il recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tri-	

	bunale.	
	Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 13 - Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio,	
	gli aventi diritto hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	della quota sottoscritta e versata, eventualmente rivalutata	
	nella misura prevista alla lettera c) dell'art. 17, ed even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale, senza rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.	
	La liquidazione della quota avverrà nei termini e con le mo-	
	dalità previste dall'art. 2535 cod. civ., salvo quanto diver-	
	samente disposto nel comma precedente.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 14 - Il patrimonio sociale é costituito:	
	a) dal capitale che è variabile ed è formato da un numero il-	
	limitato di quote;	
	il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferio-	
	re ad euro 500,00 (euro cinquecento) e nessun socio può ave-	
	re una quota superiore ai limiti massimi fissati dalla legge	
	per il tipo di cooperativa in oggetto;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve volontarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	

	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.	
	ART. 15 - Il versamento delle quote sottoscritte può essere	
	effettuato in una unica soluzione o ratealmente nei termini	
	e con le modalità previste dall'Organo amministrativo.	
	ART. 16 - Le quote sono sempre nominative. Non possono esse-	
	re cedute con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dall'Organo amministrativo, nei termini e con le	
	modalità previste dall'art. 2530 del cod. civ.	
	BILANCIO	
	ART. 17 - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al	
	31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine dell'esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio di esercizio, con il	
	conto dei profitti e delle perdite, corredandolo con una re-	
	lazione che indichi specificatamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari,	
	in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	Il collegio sindacale, ove esistente, nella relazione di cui	
	all'art. 2429 del codice civile, deve specificatamente rife-	
	rire su quanto indicato al comma 2 del presente articolo.	
	Il bilancio è presentato all'Assemblea, per l'approvazione,	
	entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale.	
	Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura che la società ha assunto o all'oggetto che la so-	

	cietà svolge, il suddetto termine può essere prorogato fino	
	a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
	in tal caso gli amministratori segnalano nella relazione pre-	
	vista dell'art. 2428 cod. civ., richiamato dall'art. 2545	
	cod. civ., le ragioni della dilazione.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separa-	
	tamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle	
	relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 cod. civ., indica-	
	re specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) a eventuali dividendi in misura non superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e,	

	comunque, non superiore al limite stabilito dalla legge per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	E' fatto, comunque, divieto di remunerare eventuali strumen-	
	ti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi.	
	E' fatto, altresì, divieto di distribuire le riserve tra i	
	soci cooperatori.	
	RISTORNI	
	ART. 18 - L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico	
	a titolo di rimborso a favore dei soci lavoratori qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del rimborso che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del rimborso ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata proporzionalmente al-	
	la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorren-	
	ti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto pre-	

	visto in apposito regolamento.	
	ORGANI SOCIALI	
	ASSEMBLEA	
	ART. 19 - L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente	
	del Consiglio di amministrazione nei casi di legge, ovvero	
	su richiesta di uno o più amministratori o di tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti	
	nel libro dei soci ovvero un terzo del capitale sociale.	
	La convocazione è fatta con lettera raccomandata, anche a ma-	
	no, ovvero con qualsiasi altro mezzo che assicuri la tempe-	
	stiva informazione sugli argomenti da trattare (fax, messag-	
	gio elettronico, etc.), spedita ai soci almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza al domicilio, ovvero all'indirizzo di	
	fax o di posta elettronica, risultante dal libro dei soci.	
	Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luo-	
	go e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da tratta-	
	re.	
	In mancanza delle formalità di legge, l'Assemblea potrà riu-	
	nirsi e deliberare validamente quando ad essa partecipa l'in-	
	tero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati della riunione e nes-	
	suno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea può essere convocata dall'Organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	ART. 20 - Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia	

	l'ammontare della quota posseduta.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritto da alme-	
	no novanta giorni nel libro dei soci.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da al-	
	tro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rap-	
	presentare più di due soci.	
	La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli	
	organi amministrativi o di controllo.	
	ART. 21 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-	
	glio di amministrazione o da altro socio designato dagli in-	
	tervenuti.	
	L'Assemblea nomina il Segretario ai sensi di legge. L'assi-	
	stenza del segretario non è necessaria quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dal nota-	
	io.	
	ART. 22 - L'Assemblea delibera con la presenza di tanti soci	
	che rappresentano più della metà del numero dei soci e a mag-	
	gioranza dei voti dei presenti.	
	ART. 23 - L'Assemblea:	
	- approva il bilancio consuntivo e, ove lo ritenesse utile,	
	anche il bilancio preventivo;	
	- procede alle nomine delle cariche sociali;	

	- determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori e la retribuzione annuale dei sindaci o i get-	
	toni di presenza;	
	- approva i regolamenti che disciplinano i rapporti tra la	
	società ed i soci;	
	- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- delibera su tutte le altre materie che sono riservate per	
	legge o per statuto alla sua competenza ovvero sono sottopo-	
	sti al suo esame dall'Organo amministrativo.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 24 - La società è amministrata da un Consiglio di ammi-	
	nistrazione composto da tre a cinque membri.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori.	
	Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vi-	
	ce Presidente.	
	Il vice Presidente sostituirà il Presidente in tutti i suoi	
	poteri nei casi di sua assenza od impedimento.	
	La prima volta gli amministratori, il Presidente ed il vice	
	Presidente vengono nominati nell'atto costitutivo.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali	
	e sono rieleggibili.	
	ART. 25 - Gli amministratori non hanno diritto ad alcun com-	

	penso. Resta salva, comunque, la facoltà dell'Assemblea dei	
	soci di determinare in futuro un eventuale compenso per gli	
	amministratori.	
	ART. 26 - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nella	
	sede della società o altrove, purchè in Italia, ogni volta	
	che il Presidente lo ritiene utile o necessario e quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri.	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal	
	Presidente con avviso inviato almeno tre giorni prima o nei	
	casi di urgenza con telegramma, fax o messaggio elettronico	
	almeno un giorno prima al domicilio di ciascun consigliere	
	e, se nominati, ai sindaci effettivi.	
	In mancanza di tali formalità saranno tuttavia valide le riu-	
	nioni del Consiglio di Amministrazione quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se no-	
	minati.	
	ART. 27 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza	
	dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	degli amministratori presenti. Le deliberazioni del Consi-	
	glio di Amministrazione risultano dal verbale riportato nel-	
	l'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segreta-	
	rio della riunione.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base	

	del consenso espresso per iscritto. La relativa documentazio-	
	ne è conservata dalla società e le decisioni sono trascritte	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	ART. 28 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare in	
	tutto od in parte le proprie attribuzioni (salve quelle ri-	
	servate inderogabilmente ex art. 2544 al Consiglio) ad un co-	
	mitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno	
	o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando i	
	limiti della delega. In tal caso, la rappresentanza, anche	
	in giudizio, con la firma sociale, spetta anche al Presiden-	
	te del Comitato esecutivo o ad un suo delegato, ovvero agli	
	Amministratori delegati, sempre nell'ambito dei poteri loro	
	attribuiti.	
	ART. 29 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della so-	
	cietà, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compie-	
	re tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per l'attua-	
	zione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per	
	legge o per statuto sono riservati in modo tassativo alla As-	
	semblea dei soci dei soci.	
	ART. 30 - La rappresentanza della società al Presidente ed a	
	ciascun consigliere, in via disgiunta tra loro.	
	ART. 31 - L'Organo amministrativo, il Comitato esecutivo e	
	gli Amministratori delegati, nell'ambito dei loro poteri,	
	possono nominare procuratori "ad negotia" o mandatari in ge-	

	nere per determinati atti o categorie di atti.	
	L'Assemblea o l'Organo amministrativo possono nominare Diret-	
	tori tecnici o generali, determinandone i compiti.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 32 - Nel caso in cui per disposizione di legge fosse ne-	
	cessario procedere alla nomina di un Collegio sindacale, que-	
	sto sarà formato da tre membri effettivi e due supplenti e	
	sarà regolato secondo le disposizioni di legge.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 33 - In caso di scioglimento della società, dovuto a	
	qualsiasi motivo, il numero dei liquidatori e le regole di	
	funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidato-	
	ri, la nomina dei liquidatori stessi, con indicazione di	
	quelli cui spetta la rappresentanza della società, dei crite-	
	ri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri	
	dei liquidatori e le norme in genere della liquidazione sono	
	deliberati dall'assemblea dei soci con l'osservanza delle di-	
	sposizioni di legge.	
	ART. 34 - In caso di scioglimento della società, l'intero pa-	
	trimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matu-	
	rati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 35 - L'organo amministrativo dovrà predisporre i regola-	
	menti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'Assemblea.	
	ART. 36 - I principi in materia di remunerazione del capita-	
	le, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio	
	residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osser-	
	vati.	
	ART. 37 - Per quanto non previsto dal presente statuto, val-	
	gono nell'ordine:	
	- le vigenti norme di legge sulle società cooperative socia-	
	li previste dalla legge n. 381/91;	
	- in quanto compatibili, le norme previste dal titolo VI del	
	cod. civ. contenente la "disciplina delle società cooperati-	
	ve";	
	- in quanto compatibili, le norme previste in materia di so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Qualora la società dovesse perdere i requisiti previsti dal-	
	l'art. 2519, comma 2°, cod. civ., l'Assemblea dei soci dovrà	
	essere convocata senza indugio per adeguare lo statuto alle	